

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



25 del 26 giugno 2026

Questa settimana è stata caratterizzata dall'uscita del decreto legge sulla riforma Accrual. Poiché si tratta di un'anticipazione non ancora pubblicata in Gazzetta Ufficiale, il testo finale resta da definire.

Nel frattempo, il quadro è stato integrato dalle nuove FAQ dedicate agli enti della fase pilota, pubblicate il 23 giugno in vista della scadenza del 30 giugno.

Di rilievo anche l'avanzamento delle trattative per il rinnovo contrattuale 2025-2027, che procedono spedite e potrebbero portare alla firma della preintesa il prossimo 21 luglio.

Infine, si segnala che il Ministero dell'Interno non ha ancora erogato l'acconto sul Fondo di Solidarietà Comunale.

Scadenzario

Per il **dettaglio delle scadenze aggiornate** utilizzare il seguente [link](#).

Attualità di rilievo



Rassegna. Accrual a doppio binario – Per i piccoli enti schemi semplificati

Nel decreto infrastrutture approvato ieri (22 giugno) dal consiglio dei ministri ha trovato spazio anche un gruppo di norme che disciplina l'adozione nelle pubbliche amministrazioni della contabilità economico patrimoniale. Il decreto legge, del resto, era l'ultimo treno utile per rispettare la scadenza imposta dal Pnrr, che chiedeva di disciplinare la riforma contabile entro il 30 giugno.

Il tema è molto tecnico. Ma in sintesi l'obiettivo, ambizioso, della nuova contabilità è di migliorare il contenuto informativo dei bilanci pubblici, cercando di conoscere il costo effettivo dei servizi e delle politiche messe in atto dalle Pa e valorizzare adeguatamente il patrimonio, oggi al centro di censimenti formali che di anno in anno si limitano a replicare dati in genere molto arcaici.

Come da obiettivo Pnrr, il nuovo sistema entrerà a regime dall'esercizio finanziario 2030. Ma la nuova regola disciplina la fase di sperimentazione, che partirà dal prossimo anno, e soprattutto formalizza un doppio binario. La contabilità economico patrimoniale Accrual in forma piena, come prevista dal gruppo di principi contabili elaborati in questi anni sulla base dei parametri internazionali Itas, escluderà le amministrazioni più piccole: in particolare i Comuni fino a 5mila abitanti, che sono la larga maggioranza dei municipi italiani, e le amministrazioni con meno di 50 dipendenti e ricavi inferiori a 8,8 milioni di euro ne applicheranno una versione semplificata, che sarà definita con decreti del ministero dell'Economia in un secondo momento. Per gli enti locali, una serie di provvedimenti attuativi dovrà precisare anche la platea e i meccanismi della sperimentazione, e le regole semplificate per l'adozione dello stato patrimoniale per le amministrazioni più piccole. Alla nuova contabilità sono chiamati anche gli organi costituzionali (Parlamento, Quirinale, Corte costituzionale) e a rilevanza costituzionale (come la Corte dei conti, il Consiglio di Stato o il Cnel), che tuttavia si adegueranno con tempi e regole decise in modo autonomo.

Il nuovo sistema, va chiarito, non cancellerà l'attuale contabilità finanziaria applicata da Stato, Regioni ed enti locali, che continuerà a vivere creando quindi a regime un doppio sistema come del resto è precisato anche dalla bozza di riforma della legge 196/2009, chiamata ad aggiornare le regole dei conti pubblici alla riforma della governance economica della Ue approvata a fine 2023.

Tra le novità portate dal decreto c'è poi un compito aggiuntivo per l'Istat. Che dall'anno prossimo dovrà calcolare ogni tre mesi le stime relative all'indebitamento netto (o all'accreditamento, ovviamente) della Pubblica amministrazione divise nei tre sottosettori di Stato, enti territoriali ed enti previdenziali, seguendo l'architettura che guida i Documenti di finanza pubblica. Anche in questo caso, si tratta di un passo necessario ad adeguare il sistema italiano alle nuove regole comunitarie.

Leggi l'[articolo](#).

Contabilità



Rassegna. Corte conti, ConTe aggiornato: addio al questionario sul bilancio consolidato

Di Patrizia Ruffini

La Corte dei conti aggiorna la mappa degli adempimenti gestiti attraverso il sistema ConTe e mette a disposizione di enti locali e organi di revisione una ricognizione aggiornata degli obblighi documentali da trasmettere alle Sezioni regionali di controllo. Il nuovo quadro individua 27 aree di interlocuzione e consente di verificare in modo immediato quali documenti debbano essere inviati, da parte di chi e con quali modalità.

Tra le novità più rilevanti si segnala la definitiva uscita di scena del questionario sul bilancio consolidato compilato dall'organo di revisione. Nella nuova ricognizione, il documento risulta infatti attivo solo per le annualità fino al 2020 ed è classificato come "disattivato". Si tratta della conferma formale di un superamento già da tempo recepito nella prassi dagli enti.

Archiviata anche la rilevazione straordinaria sugli interventi finanziati dal Pnrr e dal Piano nazionale complementare. Gli elenchi degli investimenti e le relative schede informative risultano circoscritti alle annualità 2022 e 2023 e sono anch'essi indicati come adempimenti disattivati.

Resta invece pienamente operativo il referto sul controllo di gestione previsto dall'articolo 198-bis del Tuel. Il documento, da trasmettere in formato PDF, riguarda enti locali, Regioni e Province autonome ed è obbligatorio per tutti gli enti, con l'esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5mila abitanti.

Confermato anche l'obbligo di trasmissione del prospetto delle spese di rappresentanza. L'articolo 16, comma 26, del decreto legge 138/2011 impone agli enti locali di approvare il prospetto delle spese sostenute dagli organi di governo, trasmetterlo alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicarlo sul sito istituzionale entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto.

Sul fronte del ciclo del mandato amministrativo, il sistema continua a prevedere l'invio della relazione di fine mandato disciplinata dall'articolo 4 del decreto legislativo 149/2011, mentre non è previsto alcun obbligo di trasmissione della relazione di inizio mandato.

Per quanto riguarda i controlli sui documenti di bilancio, resta confermato l'obbligo di allegazione ai questionari su bilancio di previsione e rendiconto. L'organo di revisione deve trasmettere tramite ConTe la deliberazione di approvazione del bilancio o del rendiconto, il parere o la relazione dell'organo stesso, eventuali rilievi e segnalazioni, nonché la deliberazione di ripiano del disavanzo, ove presente. Tra gli allegati rientrano anche le deliberazioni relative a lettere di patronage, fidejussioni e altre forme di garanzia rilasciate dall'ente.

Sul versante delle partecipazioni pubbliche, restano soggetti a invio la revisione periodica prevista dall'articolo 20 del Tusp, i piani di razionalizzazione e le relative relazioni sull'attuazione delle misure adottate.

Particolarmente articolato il quadro degli adempimenti per gli enti che hanno fatto ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale disciplinata dall'articolo 243-bis del Tuel. Oltre alla deliberazione di accesso alla procedura e al piano di riequilibrio, devono essere trasmessi gli eventuali provvedimenti di rimodulazione, gli atti di approvazione delle modifiche e la relazione finale sull'attuazione del piano. Restano inoltre dovute le relazioni semestrali di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi intermedi.

La nuova ricognizione della Corte assume così una portata che va oltre il mero aggiornamento operativo: per enti e revisori diventa una vera e propria mappa degli obblighi, utile per orientarsi tra adempimenti ancora vigenti, procedure archiviate e documentazione da continuare a trasmettere attraverso il sistema ConTe.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Fcde accelerato, primo test con l'assestamento 2026: arriva lo sconto sugli accantonamenti

Di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Il debutto è fissato con l'assestamento del bilancio 2026-2028, da approvare entro il prossimo 31 luglio. Sarà quella la prima occasione per testare l'applicazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) "accelerato", la novità introdotta dalla legge di bilancio 2026 (articolo 1, comma 659) e successivamente declinata dalla Commissione Arconet con il ventesimo decreto correttivo dell'armonizzazione contabile.

Una novità che, giova ricordarlo subito per evitare pericolosi passi falsi, riguarda esclusivamente l'Fcde stanziato nel bilancio di previsione e non quello accantonato nel rendiconto, che resta saldamente ancorato alla disciplina ordinaria.

Per comprendere la portata della norma è utile ricordare che l'Fcde, per sua natura, è un fondo di accantonamento che impedisce l'utilizzo di somme che, mediamente, non vengono rimosse. Il Fondo, in sostanza, comprime la capacità di spesa degli enti locali in misura proporzionale alle difficoltà di riscossione registrate negli ultimi cinque anni. La media quinquennale diluisce quindi nel tempo la possibilità di beneficiare immediatamente del miglioramento dei risultati.

Il legislatore ha pertanto introdotto un meccanismo premiale: a fronte di un effettivo e dimostrato miglioramento delle performance di riscossione, si consente di ridurre progressivamente il fondo e, di conseguenza, di allentare quel "freno a mano" che limita la spesa corrente nel bilancio di previsione.

I principi contabili già prevedevano questa possibilità, ma con maglie molto strette: il calcolo agevolato era consentito solo agli enti che avessero formalmente attivato, nell'ultimo triennio, un processo di accelerazione della riscossione, basandosi sulla media del periodo. Con il nuovo Fcde accelerato, invece, il premio scatta prima: è possibile accantonare meno già dopo un solo esercizio nel quale il miglioramento sia stato formalmente accertato.

Le modalità operative delineate dal correttivo Arconet impongono una precisione quasi chirurgica. In sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, le città metropolitane, le province, i comuni e le unioni di comuni che rilevino un'accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare l'Fcde iscritto in bilancio prendendo a riferimento i soli risultati del rendiconto 2025, a condizione che questi risultino migliori rispetto alla media del triennio 2023-2025.

Per gli enti che adottano il metodo della media, la capacità di riscossione è determinata dal rapporto tra gli incassi di competenza 2025 e i relativi accertamenti. Se invece l'ente applica la regola dell'N-1, occorre confrontare i dati del rendiconto 2024 con quelli del triennio 2022-2024, considerando gli incassi di competenza 2024 sommati agli incassi in conto residui del 2024 avvenuti nel 2025, rapportati agli accertamenti del 2024.

Il nuovo metodo di calcolo, peraltro, non deve essere necessariamente applicato all'intero fondo, ma può essere utilizzato in modo mirato per una o più tipologie di entrata.

Tuttavia, i numeri positivi da soli non bastano. Per legittimare lo sconto sul fondo è necessario un atto formale: l'ente deve aver approvato un vero e proprio progetto, di durata almeno triennale, finalizzato ad accelerare le riscossioni e a rendere strutturale il miglioramento emerso dal rendiconto. In assenza di tale attivazione formale, l'operazione contabile non è consentita.

Negli esercizi successivi alla prima applicazione del metodo accelerato, gli enti determineranno l'Fcde in bilancio facendo riferimento ai risultati accertati negli anni precedenti, a partire dal primo anno di avvio del progetto, fino al progressivo ritorno al metodo ordinario, che resta basato sulla media dei cinque esercizi precedenti.

Attenzione, però, alle clausole di salvaguardia previste a partire dal terzo anno di applicazione del metodo accelerato. Scatta infatti una verifica automatica: se i risultati accertati non confermano il trend positivo rispetto alla media del triennio precedente, compreso l'esercizio cui il rendiconto si riferisce, il beneficio decade. Il fondo torna a essere determinato con il metodo ordinario a partire dal bilancio di previsione in corso di gestione e la rideterminazione deve essere effettuata immediatamente in sede di assestamento.

A partire dal 2027, il prospetto Fcde allegato al bilancio di previsione sarà modificato. In esso, gli enti che avranno utilizzato la flessibilità accelerata dovranno indicare esplicitamente "Sì" nella colonna dedicata alle specifiche tipologie di entrata agevolate.

Per gli enti che non sono ancora pronti a cogliere l'opportunità, la flessibilità non si perde, ma cambiano i tempi. Le medesime regole potranno essere applicate direttamente in sede di approvazione dei successivi bilanci di previsione (2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031). La finestra dell'assestamento in corso d'anno, infatti, rappresenta un'eccezione temporale valida esclusivamente per il 2026: negli anni successivi non sarà più possibile attivare il metodo accelerato a gestione avviata.

Leggi l'[articolo](#).



Italiadomani. PNRR, indicazioni operative sulla rilevazione delle economie

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato sul portale Italia Domani la nota che chiarisce le attività da svolgere ai fini della rilevazione delle economie PNRR, distinguendo, nell'ambito dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2026, tra le risorse rilevanti ai sensi del comma 3, riferite alle misure, e quelle rilevanti ai sensi del comma 2, riferite ai singoli progetti.

La Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato sul portale Italia Domani la nota che chiarisce le

attività da svolgere ai fini della rilevazione delle economie PNRR, distinguendo, nell'ambito dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 19 del 2026, tra le risorse rilevanti ai sensi del comma 3, riferite alle misure, e quelle rilevanti ai sensi del comma 2, riferite ai singoli progetti.

In particolare, il comma 3 riguarda le economie di misura, ossia le risorse che, alla data del 30 giugno 2026, non risultano ancora destinate al finanziamento di specifici progetti mediante provvedimenti di assegnazione delle Amministrazioni titolari.

Il comma 2 riguarda, invece, le economie di progetto, relative ai singoli interventi. In questo caso, i soggetti attuatori devono verificare le risorse PNRR assegnate che non risultano impegnate alla data del 30 giugno 2026 e che non sono più necessarie per il completamento dell'intervento.

Ai fini della rilevazione delle economie di progetto, i soggetti attuatori sono chiamati ad aggiornare ReGiS, registrando gli impegni assunti per ciascun CUP e valorizzando, nella sezione dedicata alle economie, le risorse effettivamente non impegnate, tenendo conto anche delle spese ancora necessarie per il completamento amministrativo-contabile dell'intervento.

In presenza del Fondo opere indifferibili, le economie dovranno essere imputate in via prioritaria a tale fonte.

La distinzione tra le due fattispecie consente di assicurare una rilevazione corretta e omogenea delle economie, funzionale alle successive attività di accertamento e riprogrammazione delle risorse del PNRR.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Il ritardo nel bilancio di previsione blocca le assunzioni e rischia sanzioni finanziarie

La Corte dei conti mette in forte evidenza il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione come uno dei principali profili di criticità dell'ente locale. Il documento finanziario è stato infatti approvato a marzo, superando il termine di legge fissato alla fine di febbraio, a causa di difficoltà riorganizzative interne all'area finanziaria.

La magistratura contabile ribadisce che l'approvazione tardiva degli strumenti di bilancio non costituisce una mera irregolarità formale, ma rappresenta un grave sintomo di criticità strutturale. Ritardare l'adozione del bilancio di previsione mina la sua funzione fondamentale, che è quella di garantire la verifica costante degli equilibri finanziari e di fungere da supporto indispensabile per l'attività programmatica e gestionale dell'ente. La tempestività è dunque un requisito essenziale per assicurare la trasparenza amministrativa e per rispettare i principi costituzionali di buon andamento, efficacia ed efficienza della pubblica amministrazione. Sul piano delle conseguenze, la Corte dei conti ricorda che il mancato rispetto dei termini temporali attiva stringenti tutele e sanzioni previste dal Testo Unico degli Enti Locali. Tra queste figurano l'avvio delle procedure per lo scioglimento del consiglio comunale, l'applicazione di severe limitazioni alla facoltà di assumere nuovo personale e il rischio concreto, introdotto dalla normativa più recente, di subire un incremento del dieci per cento del contributo dovuto alla finanza pubblica in caso di mancata trasmissione dei dati finanziari nei termini previsti.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Riscossioni con POS: chi incassa è sempre agente contabile con obbligo di conto giudiziale

La Corte dei Conti esamina la richiesta di parere formulata da un ente locale in merito alla qualificazione giuridica dei soggetti che gestiscono le riscossioni dell'amministrazione pubblica attraverso modalità telematiche.

La deliberazione analizza l'evoluzione del concetto di maneggio di denaro pubblico, evidenziando come la giurisprudenza contabile ne accolga ormai un'accezione estensiva. Tale nozione non si esaurisce nella materiale manipolazione del contante, ma include ogni forma di gestione, riscossione o disponibilità giuridica dei crediti e dei valori dell'ente, senza che sia necessario l'intervento di un altro ufficio. Di conseguenza, le transazioni eseguite tramite moneta elettronica, Point of Sale o analoghi strumenti digitali sono pienamente riconducibili alla gestione di risorse pubbliche, in conformità con gli obblighi normativi di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Su queste premesse, viene chiarito che i soggetti incaricati di ricevere pagamenti per conto dell'amministrazione mediante strumenti elettronici assumono a tutti gli effetti la qualifica di agenti contabili, rimanendo sottoposti all'obbligo di resa del conto giudiziale. Questo vincolo non viene meno nemmeno nell'ipotesi in cui i flussi finanziari derivanti dagli incassi telematici confluiscono direttamente sul conto del tesoriere dell'ente pubblico, senza transitare materialmente nelle mani dell'incaricato. La modalità tecnica e diretta del versamento non altera infatti la natura del servizio svolto, fermo restando che l'amministrazione deve valutare con prudenza le singole fattispecie concrete alla luce della normativa di settore applicabile.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Accordi tra enti pubblici: legittimi i costi preliminari e le cessioni di beni gratuite per finalità collettive

La Corte dei Conti analizza i limiti e le condizioni di legittimità dei rapporti di collaborazione finanziaria e patrimoniale tra diverse pubbliche amministrazioni.

Il documento legittima l'utilizzo degli accordi di cooperazione tra enti pubblici per lo svolgimento di attività di interesse comune e per il perseguimento delle rispettive finalità istituzionali. In questo contesto, la ripartizione dei costi e l'assunzione di oneri economici preliminari o accessori da parte di un ente territoriale sono considerate modalità flessibili e lecite di compartecipazione allo scopo condiviso, purché finalizzate alla cura degli interessi della collettività amministrata. Infine, l'atto esamina la gestione dei beni pubblici, confermando che, sebbene la regola generale dell'azione amministrativa sia orientata al principio di redditività e alla valorizzazione onerosa del patrimonio, non sussiste un divieto assoluto di disposizioni gratuite. La cessione a titolo non oneroso di beni patrimoniali tra amministrazioni pubbliche è ritenuta ammissibile laddove si inserisca in un procedimento unitario e risulti funzionale al soddisfacimento di un superiore interesse pubblico o alla tutela della sicurezza della comunità.

Leggi l'[articolo](#).

Accrual in pratica



Rassegna. Accrual, il paradosso delle Faq: nuovi chiarimenti a ridosso della scadenza del 30 giugno

Di Andrea Biekar e Patrizia Ruffini

C'è un paradosso che accompagna l'avvio della contabilità Accrual nella pubblica amministrazione. A pochi giorni dalla scadenza del 30 giugno, termine entro il quale gli enti pilota devono trasmettere alla Ragioneria generale dello Stato i nuovi schemi di bilancio economico-patrimoniale, continuano a arrivare chiarimenti interpretativi sotto forma di Faq.

[L'ultimo aggiornamento, pubblicato il 23 giugno](#), contiene altre sei risposte operative su temi

centrali degli ITAS, gli standard contabili destinati a ridisegnare la rendicontazione pubblica.

Le Faq rappresentano uno strumento utile per accompagnare l'applicazione di una riforma complessa. Tuttavia, la loro continua pubblicazione a ridosso della prima scadenza operativa evidenzia una difficoltà che molti enti stanno vivendo in queste settimane: assimilare regole nuove mentre sono ancora impegnati nella gestione di un calendario particolarmente fitto di adempimenti, dalla chiusura dei rendiconti armonizzati alla verifica degli equilibri di bilancio, passando per il Dup, la Tari e gli altri obblighi di fine semestre.

L'impressione è quella di una riforma ancora in fase di assestamento. Le nuove Faq lo confermano, affrontando questioni che incidono direttamente sulla costruzione degli stati patrimoniali e sulla valutazione delle principali poste contabili.

Tra i chiarimenti più significativi figura quello dedicato agli accordi per servizi in concessione e ai partenariati pubblico-privati. Nel caso esaminato dalla Ragioneria, un impianto sportivo già presente nel patrimonio di un ente, con un valore contabile di 900 mila euro, viene riqualificato attraverso un investimento di 5 milioni di euro, finanziato in parte dall'ente stesso e in parte dal concessionario privato. La Faq 28 esclude la possibilità di sommare il valore del bene ai nuovi investimenti: il primo deve essere semplicemente riclassificato tra le attività relative ai servizi in concessione, mentre le opere di riqualificazione devono essere contabilizzate separatamente secondo il modello misto previsto dall'ITAS 6.

Ulteriori indicazioni arrivano sul trattamento delle manutenzioni straordinarie eseguite su beni ricevuti in concessione. La discriminante individuata dalla Ragioneria nella Faq 27 è il controllo effettivo del bene. Se l'ente concessionario esercita il controllo sostanziale dell'infrastruttura (nell'esempio, un canale navigabile), il bene deve essere iscritto tra le immobilizzazioni materiali come «asset in concessione», applicando l'ITAS 4, e i relativi interventi possono essere capitalizzati. Se, invece, il controllo permane in capo all'ente concedente (la Regione), la capitalizzazione è esclusa e occorre fare riferimento al trattamento contabile previsto dall'ITAS 6.

Un altro chiarimento riguarda gli immobili non strumentali concessi in locazione. Con la Faq 24, la Ragioneria chiarisce che non sono ammesse soluzioni ibride tra il modello del costo e quello del valore di mercato. Gli enti devono effettuare una scelta esplicita e uniforme: nel primo caso, l'ammortamento è obbligatorio; nel secondo, l'immobile non viene ammortizzato ma deve essere aggiornato annualmente al valore di mercato, con effetti sul conto economico. La prassi di valutare tali immobili al minore tra costo e valore di realizzo non risulta quindi coerente con l'ITAS 4.

Con la Faq n. 23, la Ragioneria Generale dello Stato affronta il delicato tema delle partecipazioni prive di un mercato attivo. Qualora non ricorrano i presupposti di controllo, controllo congiunto o influenza notevole previsti dall'ITAS 14, trova applicazione l'ITAS 11. Ciò in virtù della qualificazione di tali quote come strumenti rappresentativi di capitale proprio, una definizione nella quale il chiarimento fa rientrare esplicitamente non solo le società in house, ma anche Consorzi, Aziende Speciali e Fondazioni in quanto "soggetti emittenti". In assenza di un valore di mercato rilevabile o comparabile, il principio contabile consente l'adozione di tecniche valutative alternative per esprimere il fair value dell'investimento, individuandole nel patrimonio netto rettificato o in modelli finanziari basati sui flussi (come il dividend discount model). La procedura operativa prevede che la rilevazione iniziale avvenga al costo del corrispettivo pagato, mentre le successive variazioni di valore devono essere imputate a conto economico, fatto salvo l'esercizio dell'opzione irrevocabile che ne consente la rilevazione diretta a patrimonio netto.

In ultima analisi nodo resta quello dei tempi. Le Faq chiariscono aspetti rilevanti della riforma, ma continuano ad arrivare a ridosso della scadenza del 30 giugno 2026 per l'invio del bilancio 2025. Una tempistica che rischia di trasformare uno strumento di supporto operativo in un ulteriore fattore di complessità per enti già impegnati nell'adeguamento a un nuovo modello contabile.

Leggi l'[articolo](#).



MEF. FAQ Accrual su valutazione di partecipazioni senza mercato attivo

n°23 del 23 giugno

(DOMANDA) Un Comune detiene partecipazioni totali pubbliche in due società *in house* (servizio idrico e rifiuti).

Poiché non esercita né influenza notevole né controllo congiunto, non si applica l'ITAS 14, bensì l'ITAS 11, che prevede la valutazione al valore di mercato. Tuttavia, per tali quote non esiste un mercato attivo né comparabile.

Primo quesito: in assenza di mercato di riferimento, è possibile valutare queste partecipazioni con il criterio alternativo del patrimonio netto?

Secondo quesito: il Comune valuta già con il patrimonio netto altre partecipazioni (Consorzi, Aziende Speciali, Fondazioni) iscrivendole nello Stato patrimoniale ex D.Lgs. 118/2011. Per tali enti, trova applicazione l'ITAS 11, dato che la definizione di “strumento finanziario” include anche gli strumenti rappresentativi di capitale proprio (ITAS 11, par. 2). In caso affermativo, si pone lo stesso problema della valutazione al valore di mercato in assenza di mercato attivo.

(RISPOSTA) Risposta a primo quesito – Partecipazioni in società *in house*

Sì, in assenza di un mercato attivo è possibile adottare il criterio del patrimonio netto (rettificato) come tecnica di valutazione alternativa.

L'ITAS 11, paragrafo 32, stabilisce che, quando una partecipazione non è negoziabile in un mercato attivo, l'amministrazione deve utilizzare una tecnica di valutazione che abbia lo scopo di determinare il prezzo che si sarebbe formato in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

Tra le tecniche ammissibili, lo standard richiama espressamente:

- il patrimonio netto rettificato;
- ma anche altri metodi (es. *dividend discount model*), che l'amministrazione può scegliere se ritenuti appropriati.

Procedura da seguire:

1. Rilevazione iniziale: la partecipazione è iscritta al valore del corrispettivo pagato.
2. Valutazione successiva: le eventuali variazioni di valore sono imputate al conto economico (par. 9).
3. Deroga (irrevocabile): se l'amministrazione intende far transitare le variazioni direttamente nel patrimonio netto, può esercitare l'opzione prevista dal paragrafo 13.

Risposta a secondo quesito – Partecipazioni in Consorzi, Aziende Speciali, Fondazioni

Occorre distinguere:

- Se ricorrono i presupposti dell'ITAS 14 (controllo o influenza notevole, secondo le definizioni dei paragrafi 2a e 2b dell'ITAS 14), si applica l'ITAS 14.
- In caso contrario, si applica l'ITAS 11.

L'ITAS 11, paragrafo 3, include tra le attività finanziarie “ogni strumento rappresentativo del capitale proprio di un soggetto emittente o di altra società”. Tale formulazione ricomprende anche Consorzi, Aziende Speciali e Fondazioni, in quanto “soggetti emittenti”.

Pertanto, qualora l'ITAS 14 non sia applicabile, trova applicazione l'ITAS 11 e, anche per questi enti, in assenza di un mercato attivo, si potrà ricorrere alle stesse tecniche di valutazione (patrimonio netto rettificato o altri modelli) previste per le società *in house*.

Leggi l'[articolo](#).



MEF. FAQ Accrual su ammortamento degli immobili non

strumentali

n°24 del 23 giugno

(DOMANDA) Si chiede di chiarire se gli immobili ad uso non strumentale debbano essere necessariamente assoggettati ad ammortamento. Attualmente, la Fondazione procede all'ammortamento esclusivamente dei fabbricati strumentali, mentre i fabbricati non strumentali locati a terzi non vengono ammortizzati e le relative spese di manutenzione sono integralmente imputate a conto economico. Al termine dell'esercizio, tali immobili sono inoltre valutati al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzazione desumibile dall'andamento di mercato. Questa procedura è corretta ?

(RISPOSTA) Il trattamento contabile degli immobili non strumentali dipende dalla loro qualificazione e dal modello di valutazione scelto.

1. Qualificazione come investimenti immobiliari

I fabbricati non strumentali concessi in locazione a terzi rientrano nella categoria degli investimenti immobiliari (ITAS 4, par. 2), ossia immobili detenuti per conseguire canoni di locazione, rendite o plusvalenze da apprezzamento.

2. Modelli di valutazione successiva

Il paragrafo 41 dell'ITAS 4 consente di optare tra:

- modello del costo, oppure
- modello del valore di mercato.

La scelta deve essere applicata in modo uniforme a tutti gli investimenti immobiliari dell'ente.

3. Obbligatorietà dell'ammortamento

L'ammortamento è obbligatorio solo se si adotta il modello del costo (par. 42 ITAS 4): l'immobile viene iscritto al costo al netto degli ammortamenti e delle eventuali perdite durevoli di valore.

Se si adotta il modello del valore di mercato, l'immobile non viene ammortizzato, ma deve essere rivalutato annualmente in base alle condizioni di mercato alla data di chiusura del bilancio.

Conclusione

Il trattamento descritto (nessun ammortamento per gli immobili non strumentali, con valutazione al minore tra costo e valore di realizzo) non è automaticamente corretto: esso corrisponde all'adozione implicita del modello del valore di mercato (che non prevede ammortamento), ma la valutazione al minore tra costo e mercato non è esattamente il modello del valore di mercato puro.

Per essere conforme all'ITAS 4, occorre:

- scegliere esplicitamente uno dei due modelli (costo o mercato);
- applicarlo uniformemente;
- se si sceglie il modello del costo, procedere all'ammortamento;
- se si sceglie il modello del mercato, procedere a una valutazione che rifletta fedelmente le condizioni di mercato (non solo un confronto con il costo storico).

Pertanto, l'attuale prassi non è pienamente corretta se non è accompagnata da una formale opzione per il modello del valore di mercato e da una valutazione coerente con tale modello.

Leggi l'[articolo](#).



MEF. FAQ Accrual su contributi per prestazioni sociali

n°25 del 23 giugno

(DOMANDA) L'ITAS 9, paragrafo 33, stabilisce che *“I proventi da contributi per prestazioni sociali sono rilevati e iscritti nel conto economico dell'esercizio nel quale si manifesta l'evento che, secondo le specifiche norme applicabili, fa sorgere l'obbligo per il soggetto passivo alla corresponsione dei contributi.”*

Nella prassi, per imputare i contributi previdenziali all'esercizio di competenza, l'Ente fa riferimento al periodo in cui è stata effettuata la prestazione lavorativa. Tuttavia, la generica nozione di “evento” contenuta nel paragrafo 33 lascia spazio ad alcuni dubbi interpretativi

in quanto tale evento potrebbe essere ricondotto:

- al momento del pagamento della retribuzione,
- alla presentazione della dichiarazione del datore di lavoro (DM),
- ovvero al periodo di svolgimento della prestazione lavorativa.

Le Linee guida dell'ITAS 9 (Esempio 20) sembrano suggerire, invece, che l'evento sia la dichiarazione fiscale, laddove affermano: *“a titolo di esempio, i contributi previdenziali dichiarati dai contribuenti in denuncia dei redditi rappresentano titolo a riscuotere”*.

Alla luce di queste considerazioni, qual è l'interpretazione corretta del concetto di “evento”? Si osserva, peraltro, che il paragrafo 24 del medesimo standard, dedicato ai tributi, risulta meno ambiguo nel definire l' “evento imponibile”.

(RISPOSTA) Il paragrafo 33 dell'ITAS 9 individua due elementi distinti per la rilevazione dei contributi per prestazioni sociali:

1. l'evento – determina l'esercizio di competenza del provento;
2. le condizioni a) e b) (controllo della risorsa e attendibile determinazione dell'ammontare) – condizionano il momento di iscrizione in bilancio.

Interpretazione dell'“evento”

L'evento è rappresentato dalla prestazione lavorativa svolta. Il paragrafo 33, infatti, rinvia alle *“specifiche norme applicabili”*: nel caso dei contributi previdenziali, la normativa vigente fa sorgere l'obbligo contributivo proprio con l'effettuazione della prestazione lavorativa. Questa interpretazione è coerente con il principio della competenza economica.

Ruolo della dichiarazione del datore di lavoro (DM)

La dichiarazione non costituisce l'evento generatore dell'obbligo, bensì il momento in cui si perfezionano le condizioni a) e b) del paragrafo 33:

- conferisce all'amministrazione il titolo a riscuotere (controllo della risorsa);
- consente la determinazione attendibile dell'importo.

Pertanto, il richiamo alla “denuncia dei redditi” come “titolo a riscuotere” nell'Esempio 20 va letto in questa prospettiva.

Il pagamento della retribuzione

Costituisce un mero momento liquidatorio (manifestazione monetaria) e non rileva ai fini dell'attribuzione del provento all'esercizio di competenza.

Clausola di salvaguardia

La parte finale del paragrafo 33 garantisce la coerenza con il principio di competenza: se le condizioni a) e b) si perfezionano prima della data in cui il bilancio dell'esercizio dell'evento è adottato o deliberato, il provento è imputato a quell'esercizio; in caso contrario, sarà imputato all'esercizio successivo, in cui le condizioni si verificano.

Leggi l'[articolo](#).



MEF. FAQ Accrual su crediti per contributi previdenziali

n°26 del 23 giugno

(DOMANDA) Un Ente di previdenza iscrive nello Stato Patrimoniale crediti per contributi previdenziali, assistiti da un fondo svalutazione di importo significativo. Annualmente vengono effettuati accantonamenti al fondo e contestuali storni di crediti, sulla base di coefficienti di inesigibilità determinati da processi gestionali interni.

L'ITAS 11, paragrafo 7 lettera f), include tra le proprie fattispecie *“i crediti relativi a ricavi e proventi, a cui si applica l'ITAS 9. Tuttavia, tali crediti sono soggetti alle disposizioni del presente standard (ITAS 11) in tema di riduzione di valore e di eliminazione contabile delle attività finanziarie.”*

Lo stesso ITAS 11, al paragrafo 3, ultimo capoverso, stabilisce che: *“Non costituiscono, invece, attività finanziarie i crediti che non derivano da rapporti contrattuali.”*

Considerato che i crediti per contributi previdenziali sono disciplinati dall'ITAS 9 ma, al contempo, non derivano da rapporti contrattuali (bensì da obbligazione legale), in quale ambito di applicazione ricadono le svalutazioni di tali crediti? Nell'ITAS 8?

(RISPOSTA) I crediti per contributi previdenziali di un Ente di previdenza costituiscono diritti di credito verso soggetti obbligati al versamento per legge. Tali crediti non derivano da un contratto, bensì da un'obbligazione legale di natura pubblicistica.

Il paragrafo 3 dell'ITAS 11 definisce un'attività finanziaria come *“qualsiasi attività costituita da (...) c) un diritto contrattuale: (i) a ricevere disponibilità liquide o un'altra attività finanziaria da un altro organismo o persona fisica”* e chiarisce che *“non costituiscono, invece, attività finanziarie i crediti che non derivano da rapporti contrattuali”*. Poiché i crediti contributivi in questione derivano da norma di legge (obbligo contributivo) e non da contratto, essi non costituiscono attività finanziarie ai sensi dell'ITAS 11. Trattandosi di crediti relativi a ricavi e proventi, rientrano nell'ambito di applicazione dell'ITAS 9.

Tuttavia, il paragrafo 7, lettera f), dell'ITAS 11 specifica che, seppur esclusi dall'ambito di applicazione generale dell'ITAS 11, i crediti relativi a ricavi e proventi sono soggetti alle disposizioni dello stesso ITAS 11 in tema di riduzione di valore ed eliminazione contabile delle attività finanziarie. A tal riguardo, il paragrafo 37 dell'ITAS 11 prevede per questi crediti l'applicazione del cosiddetto *“metodo semplificato”*, secondo cui l'ammontare della riduzione di valore è pari alle perdite attese lungo l'intera vita del credito.

In conclusione, le svalutazioni dei crediti per contributi previdenziali non ricadono nell'ITAS 8, bensì sono disciplinate dalle regole di riduzione di valore dell'ITAS 11, applicate ai crediti che rientrano nell'ambito dell'ITAS 9.

Leggi l'[articolo](#).



MEF. FAQ Accrual su manutenzioni su beni controllati

n°27 del 23 giugno

(DOMANDA) L'Ente ha in concessione dalla Regione un canale navigabile. Su tale canale l'Ente esegue lavori di manutenzione straordinaria.

I costi di questi lavori vanno iscritti:

- tra le immobilizzazioni materiali, trattandosi di interventi su beni che l'Ente controlla (l'Ente fissa anche le tariffe di utilizzo); oppure
- tra le immobilizzazioni immateriali (voce “Altre”, A.6 dell'attivo), in quanto i lavori riguardano beni di proprietà di terzi (la Regione)?

Inoltre, se fosse corretta la prima soluzione (immobilizzazioni materiali), il bene va classificato come “bene in concessione”?

(RISPOSTA) Il quesito descrive una situazione che rientra nell'ambito di applicazione dell'ITAS 4, per due ragioni:

1. l'Ente ha il controllo del bene (canale navigabile);
2. gli interventi sono di manutenzione straordinaria.

Pertanto, se il Comune (concessionario) controlla effettivamente il canale, deve:

- iscrivere il bene nello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni materiali, classificandolo come “asset in concessione” (utilizzando la corretta voce del Piano dei Conti);
- capitalizzare i costi della manutenzione straordinaria solo dopo aver riclassificato il bene secondo quanto sopra.

Prima di procedere, il Comune deve verificare con attenzione chi eserciti realmente il controllo sul bene:

- se il controllo è del Comune (concessionario), si applica l'ITAS 4 come indicato;
- se invece il controllo rimane in capo alla Regione (concedente), non si applica la soluzione sopra descritta ma occorre fare riferimento al trattamento contabile previsto dall'ITAS

6 Accordi per servizi in concessione – concedente.

Infine, l'ipotesi di applicare l'ITAS 5 al caso in esame non è percorribile.

Leggi l'[articolo](#).



MEF. FAQ Accrual su accordi per servizi in concessione

n°28 del 23 giugno

(DOMANDA) Un ente stipula un accordo di concessione con un privato per la riqualificazione e gestione di un impianto sportivo già presente nel proprio patrimonio (valore contabile € 900.000). Il progetto prevede opere per € 5.000.000, finanziati per il 49% dall'ente (contributo in conto capitale) e per la restante parte dal privato, che recupererà l'investimento attraverso la gestione.

Secondo ITAS 6, si configurano tre possibili opzioni contabili per valorizzare l'impianto dopo la riqualificazione:

1. mantenere il valore storico del bene (€ 900.000), riclassificandolo nella voce "attività relative a servizi in concessione" (esempio 4 delle Linee guida di ITAS 6);
2. Iscrivere l'intero valore delle opere (€ 5.000.000) secondo il modello del conferimento del diritto al concessionario (esempio 8).
3. Iscrivere l'intero valore delle opere (€ 5.000.000) in parte come passività finanziaria (corrispondente al contributo pubblico) e in parte come conferimento del diritto al concessionario (differenza a carico del privato), in applicazione del modello misto (esempio 5).

Quale opzione è consigliabile?

(RISPOSTA) L'opzione corretta per la valorizzazione dell'impianto sportivo è la n. 3, procedendo con una separata contabilizzazione delle due parti della passività, come indicato nell'esempio 5 delle Linee guida di ITAS 6.

In particolare, l'ente deve:

1. Riclassificare il bene già esistente (valore netto contabile € 900.000) all'interno dello stato patrimoniale, passando dalla voce "impianti sportivi" alla voce "attività relative a servizi in concessione". Tale valore rimane iscritto per l'importo originario e non va sommato ai costi delle nuove opere;
2. contabilizzare separatamente l'opera di riqualificazione per complessivi € 5.000.000 (corrispondenti al quadro economico progettuale), con la seguente suddivisione
 - o una parte secondo il modello della passività finanziaria, pari ai contributi in conto capitale erogati dall'amministrazione comunale al concessionario (49% di € 5.000.000, salvo diversi accordi);
 - o l'altra parte secondo il modello del conferimento del diritto al concessionario, pari alla differenza tra il costo complessivo delle opere e i contributi pubblici (quindi la quota a carico del privato).

Si noti che i € 900.000 del bene preesistente e i € 5.000.000 delle nuove opere rappresentano due componenti distinte dell'attività relativa alla concessione. Il primo è un valore storico riclassificato, il secondo è l'investimento incrementale da contabilizzare secondo il modello misto. Non si sommano tra loro per determinare un unico valore di iscrizione, ma concorrono entrambi a rappresentare il diritto dell'ente sull'impianto riqualificato, fermi restando gli obblighi di ammortamento e le valutazioni periodiche secondo ITAS 6.

Leggi l'[articolo](#).

Risorse



MIC. Bando “Cultura nei piccoli comuni”: 1,4 milioni per progetti culturali enti sotto i 25.000 abitanti

La Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura lancia in data 22 giugno 2026 l'avviso pubblico Cultura nei piccoli comuni (edizione 1) al fine di valorizzare e promuovere progetti culturali nei comuni con popolazione inferiore a 25.000 abitanti.

Promosso dall'Unità di missione per la cooperazione culturale con l'Africa e il Mediterraneo allargato, dal Piano Olivetti per la Cultura e dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura, con il supporto tecnico e amministrativo di ALES, Arte Lavoro e Servizi S.p.A, l'avviso pubblico si inserisce nel quadro delle politiche nazionali di rigenerazione culturale e sviluppo territoriale, valorizzando la cultura come strumento per rafforzare la coesione sociale, stimolare l'innovazione locale, favorire la partecipazione dei cittadini, sostenere l'economia e migliorare la qualità della vita delle comunità.

L'iniziativa mira a sostenere e valorizzare la vitalità culturale dei piccoli comuni italiani, favorendo la coesione sociale, la partecipazione civica e la tutela dell'identità dei territori. Si intende inoltre contrastare la marginalizzazione delle aree interne e promuovere un accesso più equo alla cultura su tutto il territorio nazionale.

Cultura nei piccoli comuni, per la cui prima edizione è stanziata la cifra di € 1.445.100,00, ha tra gli obiettivi principali di questa edizione:

- valorizzare il patrimonio materiale e immateriale dei territori, rafforzando le reti locali e incentivando forme innovative di produzione e fruizione culturale in una prospettiva di sviluppo sostenibile e inclusivo;
- promuovere la valorizzazione delle risorse culturali e ambientali dei piccoli comuni quali fattori di sviluppo locale e di incremento delle opportunità occupazionali nel medio e lungo periodo;
- favorire il miglioramento delle condizioni sociali ed economiche dei territori attraverso il sostegno alla nascita e al consolidamento di imprese culturali e creative, con particolare attenzione ai modelli di innovazione sociale e di comunità;
- incentivare forme di collaborazione stabile tra cittadini, enti pubblici, soggetti privati, istituzioni formative e di ricerca, organizzazioni della società civile, artisti e professionisti di ambiti disciplinari differenti, promuovendo partenariati pubblico-privati e reti territoriali durature;
- rafforzare e integrare l'offerta culturale locale, migliorandone qualità, accessibilità e fruizione, anche attraverso l'impiego dei servizi digitali e delle nuove tecnologie.

Sono ammessi a partecipare al presente avviso pubblico esclusivamente i comuni italiani con popolazione residente al di sotto dei 25.000 abitanti (sulla base dei dati ISTAT riferiti al 01/01/2025).

Il comune può presentare la candidatura in qualità di: proponente singolo, il soggetto presenta il progetto e lo realizza autonomamente; in forma associata, come rete di comuni, costituita o costituenda, individuando un comune capofila.

Il comune proponente deve presentare una proposta che preveda il coinvolgimento di almeno un partner di progetto, costituito o costituendo, che rientri in una delle seguenti tipologie di soggetti non profit:

- amministrazioni pubbliche e enti pubblici istituiti ai sensi della normativa vigente;
- enti del Terzo Settore di cui al D.lgs. 117/2017 iscritti o in corso di iscrizione al RUNTS. In questo secondo caso, l'iscrizione al registro deve essere perfezionata entro la data di

accettazione del contributo;

- associazioni o comitati costituiti ai sensi del Codice civile, dotati di atto costitutivo registrato presso l'Agenzia delle Entrate e di codice fiscale.

Le candidature devono essere inviate esclusivamente tramite il [Portale Bandi](#) della Direzione Generale Creatività Contemporanea, la cui data di apertura sarà comunicata prossimamente.

Scadenza delle domande: 31 agosto 2026 ore 12.00 (ora italiana).

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Fondi 2026 per l'incremento del trasporto scolastico di studenti con disabilità

Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'istruzione e del merito, con il Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, con il Ministro per le disabilità e con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, del 18 maggio 2026, corredato della Nota metodologica, con l'allegato "Utenti e risorse aggiuntive", recante: "Contributo pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2026, destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quale quota di risorse per incrementare il numero di studenti con disabilità frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia, a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica", di cui all'articolo 1, comma 496, lettera c), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, registrato alla Corte dei Conti il 15 giugno 2026, n. 2726, è stato diffuso nella sezione «I Decreti» ed il relativo avviso è in corso di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Sport e periferie 2025: pubblicato il decreto di scorrimento dei progetti ammessi al contributo

Si comunica che, nell'ambito dell'Avviso pubblico "Sport e Periferie 2025", è stato pubblicato un nuovo decreto di scorrimento degli elenchi dei progetti ammessi a contributo, finanziato attraverso le risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC).

Grazie a ulteriori risorse pari a circa 70 milioni di euro, è stata ampliata la platea dei beneficiari, consentendo il finanziamento di nuovi interventi finalizzati alla riqualificazione e al potenziamento dell'impiantistica sportiva, con particolare attenzione ai contesti territoriali più vulnerabili. Sono stati così finanziati ulteriori 35 Comuni nell'ambito della Linea di intervento A, dedicata alla riqualificazione degli impianti sportivi esistenti mediante interventi di messa in sicurezza, abbattimento delle barriere architettoniche ed efficientamento energetico. Ulteriori 10 Comuni sono stati invece finanziati nell'ambito della Linea di intervento B, finalizzata alla realizzazione di nuovi Palazzetti dello Sport multifunzionali a energia quasi zero (nZEB), inclusi gli interventi di demolizione e ricostruzione di strutture esistenti.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Spiagge Sicure 2026: 1,5 milioni di euro per 60 comuni costieri italiani

Il ministero dell'Interno ha avviato l'edizione 2026 del progetto "Spiagge Sicure", destinando

complessivamente 1,5 milioni di euro a sostegno delle attività di prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nelle località balneari italiane. Il finanziamento riguarda 60 comuni costieri individuati sulla base delle presenze turistiche registrate nelle strutture ricettive e di specifici criteri previsti dalla normativa vigente.

Ogni comune beneficiario potrà ottenere un contributo pari a 25.000 euro per realizzare interventi finalizzati a rafforzare la sicurezza urbana durante la stagione estiva. Le risorse potranno essere utilizzate per l'assunzione di personale di Polizia Locale a tempo determinato, per il lavoro straordinario degli agenti, per l'acquisto di mezzi e attrezzature e per campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini e turisti contro il fenomeno della contraffazione.

L'iniziativa rientra nell'ambito del Fondo per la sicurezza urbana e punta a sostenere i comuni maggiormente esposti ai fenomeni di commercio abusivo durante i mesi estivi, contribuendo alla tutela della legalità, dei consumatori e delle attività economiche regolari.

I comuni dovranno presentare alla prefettura competente una domanda corredata da un progetto dettagliato, indicando le misure da adottare, il personale e i mezzi impiegati, le aree interessate e i costi previsti. I progetti dovranno concludersi entro il 15 ottobre 2026.

Leggi l'[articolo](#).

Tributi



AGEL. CUP sulle reti di telecomunicazione: la Cassazione include l'“uso virtuale” nell'occupazione del suolo pubblico

La Corte di cassazione, Terza Sezione civile, con sentenza n. 11479/2026 (depositata il 28 aprile 2026), resa nel giudizio R.G. n. 13847/25 e decisa in camera di consiglio il 27 gennaio 2025, ha chiarito l'ambito applicativo del contributo unico patrimoniale (CUP) di cui all'art. 1, comma 831, l. n. 160/2019, in relazione ai servizi di telecomunicazione e all'uso delle infrastrutture di rete.

Il principio di diritto affermato è che il gestore di servizi telefonici che si avvalga dell'accesso “virtuale” a una rete di proprietà altrui — anche mediante tecnologie di disaggregazione logica dei flussi (come il VULA) — è soggetto al CUP, dovendosi ricondurre tale modalità nell'alveo dell'“utilizzo materiale” dell'infrastruttura ai fini dell'occupazione del suolo pubblico.

La Suprema Corte ha escluso la possibilità di distinguere, ai fini impositivi, tra uso materiale e uso virtuale della rete, osservando che la trasmissione del segnale richiede comunque un supporto fisico e che l'accesso logico non elimina il collegamento funzionale con l'infrastruttura.

È stata inoltre ritenuta non applicabile la norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5, comma 14-quinquies, del d.l. n. 146/2021 (conv. l. n. 215/2021), in quanto riferita a fattispecie diverse, con particolare riguardo ai soggetti che vendono beni nell'ambito di assetti di separazione infrastrutturale, e non ai fornitori di servizi di telecomunicazione.

La Corte ha quindi riaffermato un criterio sostanziale di imputazione del prelievo, fondato sul beneficio economico derivante dall'utilizzo della rete, richiamando il principio del “cuius commoda, eius et incommoda”, quale criterio regolatore dell'onere tributario connesso all'uso delle infrastrutture pubbliche.

In accoglimento del ricorso del Comune di Tribiano, la sentenza del Tribunale di Lodi del 7 aprile 2025 n. 192 è stata cassata con rinvio.

Leggi l'[articolo](#).

Personale



ARAN. PA: Funzioni Locali, passi avanti sul nuovo contratto 2025-2027

Prosegue a ritmo serrato il negoziato per il rinnovo del Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni Locali per il triennio 2025-2027, con avanzamenti su diversi istituti e un primo importante lavoro anche sul tema dell'intelligenza artificiale. Nella seduta odierna, la delegazione di parte pubblica dell'Aran e le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl, Uil e Csa hanno compiuto ulteriori progressi su alcuni punti rilevanti della bozza contrattuale.

Il prossimo incontro è fissato per il 7 luglio 2026. Le parti confermano la comune volontà di giungere in tempi celeri alla conclusione di un accordo capace di rispondere alle esigenze del personale degli enti locali e agli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione.

“Sono soddisfatto dell'andamento del negoziato – commenta il presidente dell'Aran, Antonio Naddeo -. Stiamo costruendo un contratto moderno, che guarda alle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro pubblico. L'introduzione di un Titolo dedicato all'intelligenza artificiale è un segnale concreto di come la contrattazione collettiva possa e debba accompagnare l'innovazione, tutelando i lavoratori e orientando le amministrazioni verso un uso responsabile delle nuove tecnologie. Allo stesso tempo, i progressi su istituti come le ferie solidali e la parità di trattamento tra i dipendenti dimostrano l'attenzione delle parti verso la qualità del lavoro e la coesione organizzativa. Contiamo di accelerare ulteriormente nelle prossime settimane”.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Spese di viaggio del sindaco non residente: rimborso ammesso solo per obblighi tassativi

La richiesta di parere riguarda l'interpretazione delle norme del Testo Unico degli Enti Locali in materia di rimborso delle spese di viaggio per gli amministratori che risiedono fuori dal territorio dell'ente. Il quesito mirava a stabilire se il diritto al rimborso, tradizionalmente legato alla partecipazione alle sedute degli organi collegiali, potesse estendersi anche ad altre ipotesi di presenza fisica necessitate dallo svolgimento di funzioni istituzionali proprie, urgenti o derivanti da obblighi di legge, comprese le attività di rappresentanza presso enti di secondo livello.

La deliberazione rileva che la normativa non prevede un trattamento differenziato tra le diverse figure di amministratori locali in materia di rimborsi spese, a meno che il legislatore non lo abbia stabilito espressamente. Per quanto riguarda il criterio della presenza necessaria presso la sede degli uffici, la giurisprudenza contabile conferma un orientamento restrittivo. Il diritto al rimborso delle spese di viaggio per giornate diverse da quelle delle sedute collegiali sussiste unicamente se la presenza in loco è determinata da un preesistente obbligo giuridico che azzeri la facoltà di scelta dell'amministratore, configurando il principio di eterodeterminazione. Al contrario, tutte le attività e le presenze rimesse all'apprezzamento soggettivo o alla programmazione discrezionale dell'interessato non danno diritto ad alcun rimborso, in quanto i relativi costi logistici si considerano già omnicomprensivamente coperti dall'indennità di funzione mensile. Spetta infine al singolo ente applicare questi principi generali alle proprie determinazioni concrete.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Arrivano social media e digital manager, anche in forma associata

Possibilità di attivazione, anche in forma associata, del social media e digital manager; modifica delle regole per la determinazione del punteggio per la formazione delle graduatorie per le progressioni economiche e conferma delle disposizioni sulle elevate qualificazioni. Sono queste le principali disposizioni dettate in materia di ordinamento professionale dalla bozza di contratto nazionale del triennio 2025/2027 attualmente in discussione.

Si riprendono le previsioni dettate dall'articolo 4 del DI 25/2025 che impegnano le amministrazioni pubbliche all'introduzione del profilo di social media e digital manager. L'istituzione deve essere effettuata dagli enti utilizzando i principi di carattere generali dettati dal contratto 16.11.2022. Viene al riguardo ribadito che la materia è oggetto di informazione preventiva e, a richiesta, di confronto. La disposizione consente espressamente alle amministrazioni di assegnare questo profilo a un dipendente già in servizio. Viene esplicitato il principio di carattere generale per cui questa attività può essere svolta anche in forma associata tra più amministrazioni.

Per determinare le graduatorie delle progressioni economiche al fine della loro attribuzione, la contrattazione decentrata deve continuare a fare riferimento ai seguenti fattori: la media delle ultime tre valutazioni disponibili, che possono diventare due nel caso in cui si sia scelto di limitare a tale arco temporale il numero di anni che devono necessariamente trascorrere dall'ottenimento per l'ultima volta di questo beneficio (fattore che deve pesare per almeno il 40% del totale); l'esperienza professionale, per la quale viene introdotta la possibilità di tenere conto del numero di anni maturati in modo non direttamente proporzionale, ma assumendo come punto di riferimento l'accrescimento professionale che si è effettivamente realizzato (fattore che deve pesare non oltre il 40% del totale); le capacità culturali e professionali acquisite, anche attraverso la formazione; la possibilità di dare un punteggio aggiuntivo fino al 5% ai dipendenti che da almeno 6 anni non hanno avuto alcuna progressione economica. I primi due criteri sono obbligatori, gli altri due sono utilizzabili in modo facoltativo da parte della contrattazione decentrata integrativa. A questa spetta inoltre la possibilità, per evitare possibili conflitti di interesse, di prevedere la formazione di due graduatorie nell'area dei funzionari: una per i titolari di incarichi di elevata qualificazione e una per i restanti funzionari.

Viene confermato in 22.000 euro, soglia prevista dal contratto del 23 febbraio 2026, il tetto massimo annuale della retribuzione di posizione delle elevate qualificazioni, prevedendo la possibilità di incremento delle risorse destinate dagli enti al finanziamento di questi incarichi attraverso i risparmi conseguiti nell'utilizzazione delle capacità assunzionali e, negli enti senza dirigenti, consentendo di destinare la quota di incrementi fino allo 0,22% del monte salari del 2018 e di quello del 2021 spettante alle elevate qualificazioni, anche al finanziamento della retribuzione di posizione. Continua a essere fissato infine in almeno il 15% la quota delle risorse per il salario accessorio delle elevate qualificazioni che gli enti devono destinare necessariamente al finanziamento della retribuzione di risultato. La durata massima di questi incarichi è di 3 anni negli enti con la dirigenza ed in 5 in quelli che ne sono privi. Non viene, per l'ennesima volta, stabilita la durata minima. Viene infine prevista la possibilità di loro rinnovo "con procedure semplificate".

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Relazioni sindacali, confermato l'impianto complessivo delle norme

Revisione essenzialmente formale delle disposizioni dettate dai precedenti contratti con sostanziale conferma dell'impianto complessivo: possono essere così riassunte le principali indicazioni dettate in materia di relazioni sindacali dalla bozza di contratto collettivo nazionale di

lavoro per il triennio 2025/2027 attualmente in discussione tra Aran ed organizzazioni sindacali. Alle trattative partecipa in modo attivo anche la Cgil e tutto lascia credere che questa organizzazione firmerà il nuovo contratto nazionale, recuperando così da quella data le prerogative sindacali nelle singole amministrazioni.

Si confermano le finalità di contemperamento tra la tutela dei lavoratori e il perseguimento di obiettivi di miglioramento della qualità delle attività amministrative e che esse sono articolate in istituti di partecipazione (informazione, confronto e organismo paritetico per l'innovazione) e la contrattazione decentrata integrativa, che può essere svolta anche a livello territoriale.

L'informazione deve essere preventiva, di norma, e resa per iscritto. Essa non deve concretizzarsi necessariamente nella trasmissione della bozza di atto che si intende adottare: occorre che consenta ai soggetti sindacali di potere avere una conoscenza compiuta delle scelte e degli effetti delle stesse; sono oggetto obbligatorio le materie che il contratto individua come oggetto di confronto e di contrattazione. Sulla programmazione del fabbisogno deve essere resa con un preavviso di almeno 5 giorni lavorativi, arco temporale nel quale si deve realizzare un incontro, che ricordiamo può essere svolto anche a distanza.

Vengono confermate le scelte sulle modalità di svolgimento del confronto tra enti e organizzazioni sindacali: il contratto non prevede che a rappresentare l'ente debba essere necessariamente la delegazione trattante. Tra le materie oggetto di confronto viene inserita l'utilizzazione dell'intelligenza artificiale nel caso di sua utilizzazione nella valutazione della performance dei responsabili e/o dei dipendenti.

Viene confermato il carattere vincolante dell'istituzione dell'organismo paritetico per l'innovazione negli enti che hanno più di 70 dipendenti ed entro i 30 giorni successivi alla stipula definitiva del contratto. Viene introdotta la possibilità che sia l'ente che i soggetti sindacali possano individuare soggetti diversi dai componenti designati nel caso in cui ciò sia imposto dalla specificità delle materie da trattare e dalla necessità che si sia in possesso di specifiche competenze tecniche. Tali organismi si devono dare entro 30 giorni dalla istituzione un regolamento di funzionamento.

Vengono confermate le materie oggetto di contrattazione collettiva decentrata integrativa e le sue regole procedurali, compreso il carattere unitario, cioè la necessità che tutte le scelte siano comprese in un unico documento, fatta salva solamente la possibilità di contrattare annualmente la ripartizione del fondo per il salario accessorio. Viene confermato che entro il mese di aprile occorre costituire il fondo ed avviare le trattative per il rinnovo del Ccnl, vincolo che opera a condizione che siano stati approvati il bilancio preventivo e il Piao. Anche le disposizioni sulla individuazione dei soggetti sindacali, cioè le Rsu e le organizzazioni firmatarie del contratto nazionale, sono confermate.

Non ci sono novità sulla contrattazione collettiva decentrata integrativa di livello territoriale: se gli enti ed i soggetti sindacali decidono di ricorrervi sono impegnati a trattare a questo livello tutte le materie e non possono rimettere ai singoli enti la disciplina di aspetti specifici.

Non vi sono inoltre novità sulla necessità di applicare le cd clausole di raffreddamento per prevenire l'insorgere di conflitti tra i soggetti sindacali e le amministrazioni.

Vengono infine confermate le regole sullo svolgimento delle assemblee sindacali, alle quali i dipendenti, ivi compresi quelli utilizzati in lavoro agile e/o da remoto, possono partecipare in modo retribuito per un periodo massimo di 12 ore all'anno, che comprende anche i tempi per lo spostamento tra la sede di lavoro ed il locale in cui essa si svolge. Esse possono essere svolte anche in modalità telematica.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Piccoli enti, il contratto cambia le regole del fondo decentrato

Negli enti senza dirigenti vengono dettate le regole per l'istituzione del fondo per la contrattazione

decentrata a partire dall'anno 2027 e sono previste delle possibilità di finanziamento delle risorse per la remunerazione degli incarichi di elevata qualificazione. Sono queste le principali disposizioni dettate dalla bozza di contratto 2025/2027 in discussione tra Aran e organizzazioni sindacali per le amministrazioni locali senza la dirigenza.

Dall'anno 2027 in queste amministrazioni, che ricordiamo essere la stragrande maggioranza di quelle del comparto, il fondo per la contrattazione decentrata deve essere costituito sulla base delle nuove regole. La parte stabile del fondo è formata dalle seguenti sette voci: unico importo del fondo di parte stabile del 2026; aumento previsto dal Ccnl; aumenti deliberati dagli enti ex articolo 14, comma 1 bis, del DI 25/2025; RIA e assegni ad personam dei dipendenti cessati nell'anno precedente; risorse per il finanziamento del salario accessorio dei dipendenti a tempo indeterminato nel caso in cui le loro assunzioni siano eterofinanziate; risorse aggiuntive da prevedere nel caso di aumento del personale in servizio. La parte variabile del fondo sarà fatta dalle seguenti sei voci: risorse stanziati dalle amministrazioni; aumento fino allo 0,22% del monte salari 2018 ed aumento fino allo 0,22% del monte salari 2021 (per ambedue queste voci al netto della somma destinata al finanziamento delle elevate qualificazioni); risorse a consuntivo non utilizzate del fondo per lo straordinario; risorse previste da specifiche disposizioni di legge; risorse necessarie per il finanziamento del salario accessorio dei dipendenti a tempo determinato nel caso in cui le loro assunzioni siano eterofinanziate. Quindi abbiamo una considerevole riduzione delle voci che compongono sia la parte stabile che quella variabile del fondo.

Per l'aumento dei valori minimi delle retribuzioni di posizione delle elevate qualificazioni a fronte dell'assegnazione di compiti aggiuntivi, le amministrazioni possono prevedere lo stanziamento di risorse aggiuntive, che ovviamente sono comprese nel tetto del salario accessorio. Non occorre che queste risorse siano finanziate dal fondo e non è prevista la contrattazione decentrata sulla utilizzazione di questa opportunità. A questo fine, e non più solamente per il finanziamento di aumenti della retribuzione di risultato, si possono utilizzare le quote degli incrementi fino allo 0,22% del monte salari 2018 e dell'analogo valore del monte salari 2021 destinate a questi dipendenti. Tale disposizione è utilizzabile anche negli enti in cui non erano mai state stanziati risorse per il finanziamento delle elevate qualificazioni.

Viene, inoltre, stabilito, disposizione che si applica anche agli enti con i dirigenti, che le amministrazioni possono destinare una parte dei risparmi derivanti dalla mancata integrale utilizzazione delle capacità assunzionali al finanziamento del salario accessorio delle elevate qualificazioni. La bozza di contratto stabilisce che questa norma possa essere inserita entro una soglia percentuale, da fissare, della spesa sostenuta dalle singole amministrazioni per le elevate qualificazioni.

Sono confermate le disposizioni dettate dal contratto 23 febbraio 2026 per l'automatica individuazione come elevate qualificazioni degli apicali, per l'assegnazione in via eccezionale di questo incarico ad istruttori in enti in cui sono presenti funzionari e sull'aumento dello straordinario con risorse sottratte al fondo per la contrattazione decentrata.

Viene infine prevista la possibilità di gestire in forma associata tanto il welfare integrativo quanto la formazione del personale.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Pa, al traguardo la riforma: dirigenti anche senza concorso

Dopo un esame parlamentare che non ha portato modifiche sostanziali, arriva al traguardo dell'approvazione finale al Senato la riforma delle carriere e delle valutazioni del personale nelle pubbliche amministrazioni. L'impianto, approdato ieri (24 giugno) in Aula a Palazzo Madama e atteso martedì prossimo all'ultimo voto, è quello presentato poco più di un anno fa dal ministro della Pa Paolo Zangrillo, dopo un intenso confronto tra la Funzione pubblica e i piani alti delle

istituzioni centrali sul piatto forte delle nuove regole: il superamento del concorso pubblico come strada unica per l'accesso alla dirigenza.

Ruota intorno a questo perno tutto il ripensamento delle carriere, pensato con l'obiettivo di incentivare la crescita e l'impegno professionale dei dipendenti pubblici sul terreno concreto dell'azione quotidiana nelle amministrazioni.

La nuova strada da seguire per ambire alla dirigenza è il cuore della riforma, e bisogna partire da lì. Finora alle caselle dirigenziali si è arrivati tramite il corso concorso la Scuola nazionale della Pa, a cui è riservato almeno il 50% dei posti, o attraverso i concorsi che la stessa Sna rivolge in particolare ai dipendenti pubblici che abbiano titoli e anzianità necessaria. Nel nuovo quadro, al 50% del corso concorso e a un altro 20% di concorsi per gli interni (gestiti dall'ente o dalla commissione Ripam) si affiancherà, per un 30% dei posti, lo «sviluppo di carriera». Su questo treno potranno salire i dipendenti pubblici che, oltre ai titoli di studio indispensabili alla qualifica, hanno in curriculum almeno cinque anni da funzionario o due anni fra le «elevate qualificazioni», la casella più alta dell'organigramma non dirigenziale. Nella prima fascia, cioè il livello apicale della dirigenza pubblica, lo sviluppo di carriera riguarderà il 50% dei posti disponibili.

I candidati a questo percorso saranno selezionati in base a una valutazione comparativa del curriculum, con i titoli ulteriori a quelli indispensabili all'incarico, una prova scritta e un orale. Chi supera questa prima fase avrà un incarico al massimo triennale, rinnovabile una volta. Ma il bis, che può arrivare se la prima prova sul campo ha portato a una valutazione positiva, sarà indispensabile per arrivare al ruolo, in cui si può entrare dopo una sperimentazione di almeno quattro anni (superiore, quindi, alla durata dell'incarico iniziale). Dei giudizi si occuperà una commissione, diversa fra il primo e secondo passaggio, formata da quattro dirigenti dell'amministrazione, due esperti esterni e un presidente proveniente da un'altra Pa, a cui si affiancano senza diritto di voto il capo diretto del candidato, in pratica chi l'ha proposto per l'ascesa professionale, e un membro dell'Organismo indipendente di valutazione. L'estrazione a sorte dei componenti, il divieto di partecipare a due commissioni consecutive e una griglia di incompatibilità puntano a garantire l'imparzialità delle scelte.

L'idea di fondo è chiara, e prova a riequilibrare gli incentivi che portano a far carriera nella Pa. Oggi il passaggio obbligato del concorso premia chi si mette sui libri, spesso abbandonando l'ufficio con l'aspettativa perché studio approfondito e lavoro quotidiano sono difficilmente compatibili. Domani lo sviluppo di carriera proverà a valorizzare l'impegno amministrativo e gestionale mostrato sul terreno pratico dell'attività lavorativa. E permetterà che, come accade in tutte le altre organizzazioni, anche nella Pa chi dirige un ufficio possa individuare chi fra i collaboratori merita di crescere.

Allo stesso scopo sostanziale guarda la riscrittura delle regole per la valutazione dei dipendenti, che dovranno essere fondate su obiettivi reali, fissati entro marzo, e garantire punteggi e premi migliori solo al 30% del personale. Sono principi già fissati dagli ultimi contratti nazionali. Ora si trasferiscono in Gazzetta Ufficiale per provare a pesare di più.

Leggi l'[articolo](#).



INPS. Nuova tutela previdenziale per prestazioni ambulatoriali e ricoveri

La circolare n. 65 del 16 giugno 2026 della Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali dell'INPS, rimodula la tutela previdenziale della malattia per adeguarla alle nuove risposte assistenziali del Servizio Sanitario Nazionale, le quali tendono a ridurre i ricoveri tradizionali a favore di cure ambulatoriali e territoriali. Ai fini della regolarizzazione amministrativa e della liquidazione delle indennità, l'istituto divide le prestazioni in due precise categorie economiche.

La prima categoria prevede l'equiparazione al ricovero ospedaliero o al day hospital per tutte quelle attività ambulatoriali complesse e programmate che causano una reale incapacità

lavorativa, come il Day Service ambulatoriale, la Day surgery, le Macro Attività Ambulatoriali Complesse e i percorsi diagnostico-terapeutici. Tale tutela viene estesa anche alla permanenza nei reparti di pronto soccorso, di degenza breve e di osservazione breve intensiva, nonché ai ricoveri in strutture psichiatriche, hospice e residenze sanitarie assistenziali per motivi sanitari. Per quanto riguarda i centri dedicati ai disturbi della nutrizione e alle dipendenze patologiche, la parificazione al ricovero è strettamente subordinata alla presenza di specifici requisiti sanitari obbligatori, quali l'accreditamento della struttura, l'esistenza di un'équipe multidisciplinare, la cartella clinica e un piano terapeutico individuale. La seconda categoria assimila invece le prestazioni al regime della malattia comune qualora gli interventi vengano erogati in strutture a prevalenza socio-educativa o in regime semiresidenziale, come nel caso dei centri diurni o delle comunità prive di assistenza sanitaria diretta. In queste circostanze, il riconoscimento economico è vincolato alla presentazione di una normale certificazione medica di temporanea inabilità al lavoro e comporta per il dipendente l'obbligo di rispettare le fasce orarie di reperibilità fiscale presso il domicilio o l'indirizzo della struttura ospitante.

Leggi l'[articolo](#).



TAR. Illegittimo il depennamento dalla graduatoria a tempo pieno in caso di rifiuto del regime parziale

Il giudizio amministrativo esamina la legittimità dell'esclusione di un candidato dalla graduatoria di un concorso pubblico per agenti di polizia locale, originariamente indetto per un posto a tempo pieno e indeterminato. L'amministrazione comunale aveva disposto la cancellazione del concorrente, utilmente posizionato tra gli idonei, a seguito del suo rifiuto di sottoscrivere un contratto di assunzione a tempo parziale e indeterminato per dodici ore settimanali, proposto per scorrimento della graduatoria stessa.

Il candidato aveva motivato il diniego rappresentando la volontà di rendersi disponibile esclusivamente per rapporti di lavoro a tempo pieno per ragioni economiche e familiari.

Il tribunale ha accolto il ricorso, dichiarando l'illegittimità del depennamento. Il giudice ha evidenziato che la sanzione della decadenza dalla graduatoria risulta atipica, in quanto non prevista né dalla legge generale sui concorsi pubblici per il comparto di riferimento, né dalle specifiche clausole del bando, le quali collegano la perdita del diritto all'assunzione alla sola mancata presa di servizio ingiustificata del vincitore. L'esclusione costituisce un grave pregiudizio, poiché preclude al lavoratore la possibilità di futuri inserimenti presso altre amministrazioni durante l'intero periodo di validità della graduatoria.

Inoltre, la decisione chiarisce che la normativa nazionale sulla decadenza non è applicabile al caso di specie. Tale disciplina si riferisce infatti alla mancata assunzione del servizio per un posto identico o avente le medesime caratteristiche di quello bandito. Il rifiuto di una proposta lavorativa a tempo parziale a fronte di un concorso nato per il tempo pieno non può configurare una rinuncia ingiustificata, ma integra gli estremi del giustificato motivo, data la evidente alterazione in senso peggiorativo del trattamento economico e contrattuale originariamente prospettato nel bando.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Regioni ed enti locali, il contratto 2025/27 punta al rinnovo il 21 luglio

Anche il contratto 2025/27 di Regioni ed enti locali punta a un rinnovo sprint. Nella riunione di ieri il negoziato ha fatto «passi avanti», nella ricostruzione dell'Aran. Una nuova riunione è in calendario per il 7 luglio, e salvo sorprese dovrebbe costruire i presupposti per un'intesa il 21, a meno di tre

mesi dall'avvio delle trattative e a cinque dalla firma definitiva sul 2022/24.

Ai quasi 404mila dipendenti degli enti territoriali, con 988,81 milioni a disposizione il nuovo contratto offre aumenti medi intorno ai 135 euro, che come accaduto per Funzioni centrali e scuola arriveranno progressivamente a regime fino al 2027 perché per la prima volta l'accordo arriverà nel corso del triennio di riferimento: nelle buste paga di quest'anno, al netto degli arretrati (ovviamente più modesti rispetto ai ritardati accordi del passato), l'effetto dovrebbe attestarsi intorno agli 80 euro.

Ma l'intesa offre un ventaglio ricco di novità anche oltre la parte economica: alcune, dalle tutele nell'utilizzo dell'AI, alle ferie e ai monitoraggi anti inflazione, sono plasmate sul precedente della Pa centrale. Altre, come i criteri flessibili per le progressioni economiche e le nuove regole per il fondo decentrato negli enti senza dirigenti, si adattano alle condizioni specifiche delle amministrazioni locali. «Stiamo costruendo un contratto moderno, che guarda alle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro pubblico», commenta il presidente dell'Aran Antonio Naddeo.

Leggi l'[articolo](#).

Partecipate e servizi pubblici locali



MEF. Censimento partecipate: proroga fino al prossimo 3 luglio

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze comunica che per dar seguito alle numerose richieste di supporto pervenute negli ultimi giorni, la rilevazione dei dati relativi alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, prevista dall'art. 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 – Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) – e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti in organi di governo di società ed enti al 31/12/2024, ai sensi dell'art. 17 del D.L. n. 90/2014, proseguirà fino al 3 luglio 2026.

Si invitano le Amministrazioni a voler procedere con sollecitudine alla trasmissione, evidenziando che non è necessario aspettare la correzione delle incongruenze segnalate rispetto a dati inseriti da altri utenti e non bloccanti per il completamento della comunicazione.

Per informazioni sull'adempimento si rimanda all'avviso del 10 marzo relativo all'avvio della rilevazione.

Richieste di supporto alla comunicazione dei dati possono essere inviate per posta elettronica all'indirizzo supportopartecipazioni@mef.gov.it.

Per problemi di accesso all'applicativo utilizzare la funzionalità "Richiesta Assistenza" della Home page del Portale dei Servizi selezionando "Assistenza per problemi tecnici", selezionando la voce "Portale" e compilando l'apposito modulo.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Partecipazione a comunità energetiche: inammissibile il controllo postumo della Corte dei conti sulle delibere societarie tardive

La deliberazione n. 65/2026/PAR della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna affronta il tema dei limiti della funzione consultiva in materia di società a partecipazione pubblica, dichiarando inammissibile un quesito formulato da un'amministrazione locale riguardo alla propria adesione a una Comunità Energetica Rinnovabile costituita sotto forma

di società cooperativa.

La magistratura contabile evidenzia come l'istanza non rispetti i presupposti oggettivi di astrattezza e generalità richiesti dalla legge, configurandosi piuttosto come una richiesta di valutazione postuma su una scelta gestionale specifica già ampiamente definita e consolidata da oltre un anno e mezzo.

Il nucleo della pronuncia si incentra sulla violazione degli obblighi imposti dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, che impone alle amministrazioni di trasmettere preventivamente alla Corte dei conti gli atti deliberativi di costituzione di una nuova società o di acquisizione di quote societarie. Tale adempimento è finalizzato a consentire uno scrutinio di legittimità entro sessanta giorni, focalizzato sulla sostenibilità finanziaria e sulla compatibilità dell'operazione con i principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa. Di conseguenza, l'invio tardivo della delibera consiliare impedisce lo svolgimento di questa peculiare attività di controllo preventivo e rischia di porsi in contrasto con i canoni di buon andamento e sana gestione finanziaria.

Oltre a dichiarare l'inammissibilità del quesito, la Sezione ha rilevato una potenziale irregolarità nella condotta del professionista incaricato di stipulare l'atto pubblico di costituzione della cooperativa, il quale ha proceduto al rogito senza verificare che l'amministrazione pubblica avesse correttamente adempiuto ai vincoli procedurali prescritti dalla legge. Per questo motivo, la Corte ha disposto l'invio degli atti al Consiglio Notarile Distrettuale territorialmente competente per l'avvio delle necessarie valutazioni sotto il profilo disciplinare.

Leggi l'[articolo](#).



Corte Costituzionale. Tariffe fotovoltaiche: legittimo il taglio degli incentivi per le società in house

La Corte Costituzionale ha escluso l'estensione automatica alle società in house del regime di favore che esenta gli enti locali dalla riduzione delle tariffe incentivanti per l'energia fotovoltaica.

Per la gestione delle partecipate e la ragioneria, la pronuncia chiarisce che la scelta di un'amministrazione di operare tramite uno strumento societario privatistico comporta l'assoggettamento alle norme del codice civile e del mercato. Sebbene vi sia una contiguità istituzionale e l'uso di risorse pubbliche, le società mantengono una distinta personalità giuridica rispetto all'ente controllante; inoltre, operando potenzialmente sul mercato, restano soggette alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, che vieta vantaggi selettivi distortivi.

Il mero vincolo di scopo pubblico non basta quindi a sovrapporre lo statuto della partecipata a quello dell'ente locale, rendendo legittimo il mantenimento della decurtazione tariffaria per tali società a salvaguardia degli equilibri finanziari generali.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Scatta il rigore sulle partecipate. Tetti ai compensi e controllo pubblico, ecco cosa rischiano i Comuni

La recente Deliberazione n. 72/2026/VSGO della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti per l'Emilia-Romagna lancia un chiaro avvertimento a tutti gli enti locali in materia di società partecipate. Il provvedimento, pur focalizzato sulla revisione periodica del Comune di Faenza, delinea un quadro rigoroso di regole contabili e responsabilità legali che impatta direttamente sulla gestione del patrimonio pubblico e dei servizi locali di tutti i municipi.

Al centro della decisione dei magistrati contabili ci sono i nodi cruciali del controllo analogo, del contenimento dei costi di funzionamento e, soprattutto, il rispetto dei tetti massimi per i compensi

degli amministratori, la cui violazione comporta lo spettro del danno erariale con il conseguente intervento della Procura contabile.

Società partecipate: la nozione sostanzialistica di controllo pubblico

Il primo principio cardine ribadito dalla magistratura contabile riguarda i confini del controllo pubblico, analizzato secondo una tesi “sostanzialistica”. La Corte ha chiarito che la Pubblica Amministrazione va considerata come un soggetto unitario. Di conseguenza, quando la maggioranza dei voti nell’assemblea ordinaria di una società è detenuta da uno o più enti pubblici, scatta automaticamente la presunzione di controllo pubblico di diritto (ex art. 2359 c.c.).

Per i giudici contabili è del tutto irrilevante l’assenza di patti parasociali espressi o di specifiche clausole statutarie. I sindaci e i consigli comunali non possono quindi declassare arbitrariamente un organismo a mera “società partecipata non controllata” con l’obiettivo di eludere i vincoli del TUSP (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica), a meno che non si fornisca una prova contraria rigorosa in sede di governance.

Piani di razionalizzazione e monitoraggio dei costi di funzionamento

Un altro richiamo ad alta priorità per i responsabili dei servizi finanziari dei Comuni riguarda l’obbligo di analizzare i costi di funzionamento all’interno della revisione periodica delle partecipazioni societarie (art. 20 TUSP). I piani di razionalizzazione annuali non possono ridursi a un mero adempimento burocratico o a una compilazione di schede standard.

La delibera evidenzia che la mancanza di un’analisi dettagliata e strutturata, suffragata da precisi dati contabili sull’andamento della spesa storica, inficia la validità del provvedimento di ricognizione. I Comuni devono monitorare costantemente le spese di funzionamento delle proprie partecipate, poiché tale attività è l’unica premessa idonea a salvaguardare gli equilibri del bilancio dell’ente socio ed evitare sprechi di risorse pubbliche.

Compensi degli amministratori: scatta la segnalazione alla Procura per danno erariale

L’aspetto più critico del provvedimento, destinato a far discutere amministratori e manager pubblici, riguarda i limiti ai compensi degli organi di amministrazione societari. La Corte dei Conti ha confermato l’assoluta inderogabilità del parametro che vieta di superare l’80% del costo complessivamente sostenuto nell’anno 2013 per gli emolumenti, inclusi sia i compensi fissi sia le indennità variabili di risultato.

Laddove è stato riscontrato il mancato rispetto di questo tetto di spesa storica, la Sezione regionale di controllo ha disposto l’immediata trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti per l’accertamento delle responsabilità e del danno erariale. Nel caso di specie, i rilievi hanno colpito i compensi erogati ai vertici di importanti realtà del territorio, come *Ravenna Holding S.p.A.* e *Start Romagna S.p.A.*, i cui sforamenti censurati superano, per il solo anno in corso, la soglia consentita dalla normativa di finanza pubblica.

Anche per gli organismi di recente costituzione (post 2013), i Comuni devono motivare l’adozione di parametri economici alternativi confrontandoli con precisi indicatori dimensionali (volume d’affari, utile, patrimonio netto) e la reale complessità dell’incarico, restando comunque vincolati ai tetti massimi della dirigenza pubblica.

Lo status delle società quotate e l’emissione di bond sul mercato

La deliberazione fa chiarezza anche sulla qualificazione delle società che emettono strumenti finanziari o prestiti obbligazionari (bond) quotati su mercati regolamentati internazionali, come la Borsa di Dublino. Molti enti locali ritengono che il ricorso a tali strumenti di finanziamento azzeri gli obblighi di controllo previsti dal d.lgs. 175/2016.

Al contrario, la Corte dei Conti ha statuito che lo status di società emittente titoli non esclude l’esistenza di un controllo pubblico sostanziale quando il capitale resta interamente o maggioritariamente pubblico. Il principio costituzionale di buon andamento (art. 97 Cost.) impone ai soci pubblici un uso corretto e trasparente delle risorse impiegate nel capitale di rischio, obbligando i Comuni a includere sempre questi organismi nei propri piani di razionalizzazione. Più poteri ai controlli interni e il dovere di informare il Consiglio Comunale

Sul piano della gestione operativa dell’ente locale, la pronuncia si configura come un severo monito all’attivazione del sistema dei controlli interni disciplinato dal TUEL (Testo Unico degli Enti

Locali), in particolare dall'art. 147-quater. I magistrati ricordano che le eventuali omissioni o la cattiva gestione da parte del management aziendale non scriminano l'operato del Comune socio. L'ente locale ha il dovere/potere di vigilare attivamente sulle scelte strategiche e finanziarie delle società strumentali, scongiurando il rischio di depauperamento patrimoniale. Per fare questo, i Comuni devono rimodulare i propri regolamenti interni e valorizzare il ruolo dell'Organo di revisione economico-finanziaria.

Infine, la delibera chiarisce gli effetti delle pronunce di accertamento della Corte dei Conti. Pur non rivestendo la forma di una sentenza, l'atto possiede una funzione sostanzialmente decisoria che obbliga il Sindaco a trasmettere la delibera al Presidente del Consiglio comunale affinché sia portata a conoscenza dell'intera assemblea elettiva, promuovendo un dibattito trasparente sulle ricadute finanziarie dell'ente. Resta inoltre fermo l'obbligo per il Comune di pubblicare integralmente il testo sul proprio sito internet istituzionale all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente".

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



IFEL. Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) – Le difficoltà e le proposte per l'attuazione della legge di bilancio nell'analisi di ANCI e IFEL

Si è svolta il 22 giugno presso la sede nazionale di Anci la riunione congiunta delle commissioni Anci Finanza locale e Politiche sociali che ha trattato il tema dei LEPS. La legge di bilancio 2026 ha istituito un sistema di garanzia correlato alla determinazione di un livello di spesa di riferimento per ciascun Ambito Territoriale Sociale (ATS), al fine di garantire progressivamente, a partire dal 2027, i livelli essenziali delle prestazioni. È previsto che entro il 30 giugno 2026, con DPCM, vengano determinati i livelli di spesa di riferimento per ciascun ATS.

Alla riunione hanno partecipato: il segretario generale di Anci Veronica Nicotra, la delegata al Welfare e sindaca di Latina Matilde Celentano, il presidente della Commissione Finanza locale Mauro Guerra, Andrea Ferri, Responsabile della Finanza locale Anci e IFEL, Annalisa D'Amato, responsabile per Area Welfare, politiche sociali, attività produttive e Samantha Palombo, responsabile del dipartimento Welfare, politiche sociali e salute.

Durante l'incontro è emerso come la legge abbia sì determinato un importante passo in avanti visto che per la prima volta si tenta di ricondurre ad un quadro unitario: i LEPs già esistenti e i nuovi LEPs introdotti (tra gli altri, pronto intervento sociale; servizi per le dimissioni protette; prevenzione dell'allontanamento familiare, progetto di vita indipendente), gli obiettivi di servizio del sociale, i sistemi di monitoraggio e di rendicontazione, e i meccanismi di finanziamento.

Tuttavia, rimane un punto critico essenziale visto che non tutti questi LEP hanno lo stesso grado di quantificazione, misurabilità e copertura finanziaria. Solo per alcuni servizi esiste uno standard e un monitoraggio che permettono di conoscere se, dove e in quale misura il LEP è erogato. Da qui la proposta di Anci di procedere in modo progressivo nel percorso di attuazione, in modo da rendere i livelli essenziali conoscibili, quantificabili, misurabili e finanziabili, in un quadro di standardizzazione dei servizi sociali comunali.

Diversi interventi hanno rilevato l'attuale frammentazione dei fondi erogati dallo Stato, che rappresenta un ostacolo per lo sviluppo dei servizi sociali comunali, anche ai fini dell'attuazione dei LEPs. L'ANCI propone da tempo una revisione ad ampio raggio su: tempi certi e più brevi di assegnazione delle risorse; maggiore flessibilità nell'utilizzo (gestione locale delle soglie ISEE, tolleranza per utilizzi tra i diversi obiettivi ed estensione degli interventi finanziabili); semplificazione delle rendicontazioni; superamento dei blocchi di finanziamento per incompletezza della rendicontazione, oggi rilevata su base regionale. Anci chiede poi di poter accedere alle piattaforme

di monitoraggio del Ministero del Lavoro per poter contribuire al miglioramento del sistema. Per l'Associazione va avviata una roadmap 2026-2030 in quattro fasi: ricognizione LEPs (2026), quantificazione di obiettivi e costi unitari (2027), monitoraggio dei divari territoriali (2028), adeguamento progressivo tra fabbisogni e risorse (2028-2030). Dal punto di vista dei Comuni, equiparare fabbisogni standard e spesa necessaria è una scorciatoia penalizzante per gli ATS più deboli. La priorità oggi non è stabilire se le risorse siano sufficienti, ma attivare un metodo per conoscere cosa viene erogato, a quale livello e con quali costi. La progressività è l'unico approccio che consente di raccordare sostenibilità finanziaria, capacità amministrativa e tutela effettiva dei diritti sociali. Allo stesso tempo, va sviluppata una nuova funzione di stima dei fabbisogni standard a livello di ATS, per capire se e in quale misura i LEPs comportano fabbisogni aggiuntivi per il comparto dei Comuni. Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Efficienza decisionale stazioni appaltanti, dal 1° luglio monitoraggio digitale

Dal 1° luglio 2026 debutta il nuovo sistema informatico ANAC per il monitoraggio semestrale dell'efficienza decisionale delle stazioni appaltanti nelle procedure aperte. Se il tempo medio tra la scadenza delle offerte e la stipula del contratto supera i 160 giorni, gli enti devono trasmettere un piano di riorganizzazione digitale per rientrare nei parametri; al contrario, un tempo inferiore ai 115 giorni garantisce un punteggio premiale di qualificazione. I dati verranno estratti automaticamente dalla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (Bdncp), e la mancata trasmissione del piano costituirà una grave violazione.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Aggiornati gli schemi di pubblicazione dei dati del Decreto Trasparenza

L'Anac ha approvato, il 10 giugno 2026, l'aggiornamento dei modelli standard per la pubblicazione dei dati del Decreto Trasparenza (D.Lgs. 33/2013). La revisione recepisce le osservazioni raccolte durante una sperimentazione di dodici mesi e si adegua alle specifiche tecniche del Portale Servizi ANAC per supportare le amministrazioni negli adempimenti di pubblicazione.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Servizio di igiene urbana: gara da rifare per gravi violazioni

L'Anac, con la delibera n. 218 del 10 giugno 2026, ha richiesto l'annullamento in autotutela di una gara d'appalto triennale da oltre 10 milioni di euro per il servizio di igiene urbana in un Comune dell'area vesuviana. L'istruttoria ha rilevato gravi violazioni nella lex specialis idonee a limitare la concorrenza; l'amministrazione ha ora venti giorni di tempo per adeguarsi alle prescrizioni e comunicare le proprie determinazioni, pena l'impugnazione diretta degli atti da parte dell'Autorità.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Efficientamento illuminazione pubblica, bando e disciplina di gara illegittimi

L'Anac, con delibera n. 227 del 17 giugno 2026, ha richiesto l'annullamento di tutti gli atti di una gara in project financing per la gestione e l'efficientamento della pubblica illuminazione in un Comune del Casertano. L'istruttoria ha rilevato gravi violazioni nella lex specialis, concedendo all'amministrazione venti giorni per adeguarsi, pena l'impugnazione diretta dei documenti di gara da parte dell'Autorità.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. False dichiarazioni negli appalti: aggiornato il regolamento sanzionatorio

La delibera ANAC n. 210 del 25 maggio 2026, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 20 giugno 2026, aggiorna il regolamento sul potere sanzionatorio in materia di contratti pubblici. La principale novità è l'estensione delle sanzioni per false dichiarazioni anche alle amministrazioni pubbliche (stazioni appaltanti e centrali di committenza) relativamente ai requisiti dichiarati per ottenere o mantenere la qualificazione (come l'effettiva presenza di personale, strutture stabili e percorsi di formazione). Restano ferme le sanzioni per gli operatori economici, estese ora anche alle falsità sul versamento del contributo ANAC e sulla garanzia provvisoria.

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Amministrativa. Subappalto necessario e omessa dichiarazione: inapplicabilità del soccorso istruttorio ed esclusione dalla gara

La dichiarazione esplicita nel DGUE di non voler ricorrere al subappalto esclude ogni margine di equivocità o errore materiale e non può essere modificata in senso positivo tramite soccorso istruttorio. Trattandosi di requisiti speciali di qualificazione (come la certificazione SOA), essenziali per l'ammissibilità dell'offerta ed esecutivi della prestazione, un'integrazione tardiva configurerebbe un'inammissibile alterazione della domanda originaria. Di conseguenza, in virtù del principio di autoresponsabilità, l'operatore privo dei requisiti che ha negato il subappalto deve essere inevitabilmente escluso dalla gara.

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Amministrativa. Contratti analoghi nelle gare pubbliche: insindacabile nel merito la valutazione tecnico-discrezionale della stazione appaltante

La verifica dell'analogia contrattuale spetta al potere tecnico-discrezionale della stazione appaltante, che deve valutare concretamente la similitudine sostanziale e funzionale tra le prestazioni passate e quelle da affidare, non bastando la sola afferenza al medesimo settore. Questo giudizio specialistico serve a dimostrare il possesso del know-how necessario all'esecuzione della commessa e non può essere sostituito da quello del giudice amministrativo, il

cui sindacato è limitato ai soli casi di macroscopico errore, manifesta illogicità o travisamento dei fatti.

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Amministrativa. Unicità del centro decisionale: intese commerciali e ribassi distanti escludono la collusione in gara

Per applicare l'esclusione ex art. 95, comma 1, lett. d) del d.lgs. 36/2023, la semplice esistenza di relazioni commerciali non collusive o legami di subfornitura in un mercato concentrato non dimostra l'unicità del centro decisionale o il controllo reciproco. In assenza di vincoli societari o personali, è indispensabile fornire la prova, anche logica o indiziaria, di un effettivo accordo pianificato ex ante per alterare la gara. Sotto il profilo economico, la presenza di un divario significativo tra i prezzi proposti esclude l'intento anticoncorrenziale, in quanto solo la formulazione di ribassi speculari o strettamente ravvicinati è in grado di falsare concretamente le dinamiche competitive.

Leggi l'[articolo](#).

SUNTO RAGIONERIA	Rivista edita da Libram S.r.l. (Mira Editore)
Direzione	Patrizia Ruffini
Registrazione	Tribunale di Ancona n. 2197/2017
Info e Abbonamenti	071 9206834 • elisa.biekar@libram.it • www.libram.it